

**2. IL DIRITTO DEL MINORE ALLA
LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE**

31. Il Comitato chiede all'Italia di intensificare gli sforzi per garantire nella pratica l'effettivo carattere facoltativo dell'istruzione religiosa e:

- a) garantire che tutti i genitori degli allievi che frequentano le scuole pubbliche siano pienamente consapevoli della natura facoltativa dell'istruzione religiosa, rendendo disponibili le informazioni nelle lingue straniere più diffuse;
- b) studiare, identificare e documentare le prassi



ottimali riguardanti le alternative all'istruzione religiosa cattolica e, in base ai risultati ottenuti, di esaminare le alternative didattiche da offrire nell'ambito dei curricula nazionali.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 31

Nel dare riscontro alla raccomandazione n. 30 del Comitato ONU, il Rapporto governativo del 2009¹⁶ ribadiva che «l'insegnamento della religione cattolica (IRC) è facoltativo, come espressamente confermato, già nel 1989, anche dalla Corte Costituzionale¹⁷». «La possibilità di scegliere se avvalersene o meno è attribuita ai genitori in rappresentanza del figlio infraquattordicenne e direttamente allo studente che abbia compiuto 14 anni¹⁸. Per poter garantire che tutti i genitori, in particolare quelli arrivati da poco in Italia, siano consapevoli della facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'IRC, occorrerebbe emanare specifiche circolari per i dirigenti scolastici perché diffondano, anche nelle lingue straniere più diffuse, le informazioni relative all'IRC. Purtroppo ad oggi questo non è stato fatto e molti dirigenti scolastici, soprattutto nelle scuole in cui la presenza di alunni stranieri è notevole, hanno provveduto autonomamente¹⁹. Per avvalersi o non avvalersi dell'IRC occorre compilare, al momento dell'iscrizione annuale²⁰, il modulo fornito dalla scuola²¹, conforme

a quello allegato alla Circolare Ministeriale.

Non sono disponibili dati nazionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) relativi al numero di studenti che si sono avvalsi o non avvalsi nell'ultimo anno scolastico dell'IRC. Tali dati si possono rilevare, tuttavia, nell'**Annuario 2011 pubblicato dal Servizio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per l'IRC**, in collaborazione con l'Osservatorio Socio-Religioso Triveneto²². Da tale pubblicazione si evince che gli alunni delle scuole statali italiane che si sono avvalsi dell'IRC nell'anno scolastico 2010-2011 rappresentano circa l'89,8% della totalità degli studenti, con una flessione dello 0,2% rispetto all'anno precedente²³. Gli alunni che non si avvalgono dell'IRC sono dunque il 10,2%²⁴. Negli ultimi 16 anni c'è stata una perdita complessiva di 3,7 punti percentuali, dal momento che nel 1993-1994 la percentuale di chi si avvaleva dell'IRC era del 93,5%.²⁵ Secondo l'Annuario, a parziale spiegazione della flessione, «non va sottovalutata la diversa presenza di stranieri appartenenti ad altre religioni»²⁶. Dal 1993-1994 al 2010-2011 è stata la scuola dell'infanzia statale a far registrare la più elevata flessione di studenti che si avvalgono dell'IRC, passati dal 96,6% al 91,5%, seguiti dagli studenti delle superiori, scesi dall'88,6% all'83,8%²⁷. La percentuale di studenti che decidono di non avvalersi dell'IRC è di gran lunga maggiore nelle Regioni del Nord (16,3%), e del Centro Italia (11,0%), con una punta del 20,1% in Toscana²⁸. Le Regioni del Mezzogiorno, soprattutto la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia «si confermano la più disponibili all'IRC, visto che attualmente se ne avvale il 98,1% degli studenti»²⁹. Va ricordato che alle percentuali sopra citate vanno aggiunti gli studenti delle scuole paritarie.

16 *Rapporto alle Nazioni Unite sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia tra 2000 e 2007 (Diritti in crescita)*, gennaio 2009, pagg. 46-47.

17 Corte Costituzionale, sentenza 11 aprile 1989, n. 203.

18 *Rapporto alle Nazioni Unite*, op. cit., pag. 46-47.

19 Si veda ad esempio l'iniziativa dell'Associazione «31 ottobre», che ha preparato dei volantini in inglese, francese e arabo.

20 Nel 2011-2012 si tratta del modulo D per esprimere la volontà di avvalersi o non avvalersi dell'IRC; chi non si avvale deve compilare anche il modulo E. Sul modulo è scritto che la scelta vale per l'intero corso di studi, ma è possibile modificare la scelta ogni anno, chiedendo di compilare un modulo differente.

21 Sul modulo è riportato il testo dell'art. 9.2 dell'Accordo, con Protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 121/1985, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: «La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar e luogo ad alcuna forma di discriminazione».

22 Servizio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per l'Insegnamento della Religione Cattolica, *Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole Statali Italiane. Annuario 2011. A.S. 2010/2011*, Battistella G.A. - Olivieri D. (a cura di), pubblicato nel settembre 2011 con dati forniti da 215 su 223 diocesi, relativi a 7.078.120 studenti, con una copertura stimata della popolazione scolastica di circa il 90,7%. Disponibile su http://www.chiesacattolica.it/pls/ccci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=28262&p_id_allegato=36076

23 *Annuario*, op. cit., pag. 3.

24 *Ibidem*.

25 *Ivi.*, pag. 5.

26 *Ibidem*.

27 [Tuttoscuola.com](http://www.gildavenezia.it/docs/Archivio/2012/febb2012/), in <http://www.gildavenezia.it/docs/Archivio/2012/febb2012/>

28 *Annuario* op. cit., pag. 7.

29 [Tuttoscuola.com](http://www.gildavenezia.it/docs/Archivio/2012/febb2012/), in <http://www.gildavenezia.it/docs/Archivio/2012/febb2012/>



40

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

Gli studenti che non si avvalgono dell'IRC possono scegliere un'attività tra le seguenti: a) attività didattica e formativa alternativa all'IRC, con scelta effettuata mediante un modulo al momento dell'inizio delle lezioni e valida per l'intero anno scolastico di riferimento; b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; d) uscita dalla scuola.

Dai dati diffusi dall'Annuario della CEI, si evince che **nel 48,5% dei casi l'attività alternativa scelta è l'uscita dalla scuola**, soprattutto nelle scuole medie superiori, mentre l'attività didattica alternativa si registra nell'11% dei casi, lo studio assistito nel 17,9%, e lo studio non assistito nel 22,6%³⁰. Tali dati sembrano evidenziare **l'assenza di valide alternative didattiche** all'ora di IRC, soprattutto negli istituti superiori di II grado. Non vi sono riscontri da parte del Ministero dell'Istruzione sulla quantità e qualità delle attività alternative proposte dalle scuole. Le associazioni laiche e razionaliste³¹ richiedono ogni anno che vengano organizzate attività di buon livello culturale, ma in realtà l'organizzazione è lasciata alla buona volontà dei dirigenti scolastici.

Dall'altra parte, vi sono cittadini e associazioni che hanno deciso di ricorrere alla Magistratura contro le discriminazioni che ritengono di aver subito. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, con sentenza 7076/2009, ha accolto il ricorso di alcuni studenti, supportati da associazioni laiche e da confessioni religiose non cattoliche, contro l'ordinanza ministeriale per gli esami di Stato del 2007 e del 2008, che aveva ammesso la partecipazione agli scrutini dei docenti di IRC e aveva quindi creato una disparità di valutazione fra gli studenti che si erano avvalsi dell'IRC e coloro che non se ne erano avvalsi. La sentenza del TAR ha affermato che «l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso [...] quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero

per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica».³²

Contro quella sentenza, **nel maggio 2010 il Consiglio di Stato** ha negato l'esistenza di discriminazioni, ma ha al contempo affermato che «la mancata attivazione dell'insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o della famiglia, e che il Ministero [...] deve farsene carico».³³ Tale sentenza sancisce, di fatto, l'equiparazione fra il diritto ad avvalersi dell'IRC e il diritto ad usufruire di Attività didattiche alternative, fornendo ad entrambe le opzioni uguale informazione per alunni e famiglie e congrue risorse. **Nel luglio 2010 il MIUR nell'emanare una circolare** sull'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, ha evidenziato la necessità di «assicurare l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati»³⁴. Nel marzo 2011 il Ministero ha poi trasmesso alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado le indicazioni per il pagamento delle attività alternative³⁵. Tuttavia, sino a quando non saranno organizzate attività alternative davvero valide e la grande maggioranza degli studenti che non si avvale sceglierà di allontanarsi da scuola durante l'ora di IRC, sarà impossibile riconoscere una effettiva parità di trattamento scolastico fra chi si avvale e chi non si avvale dell'IRC. Certo è che rimane la contraddizione evidente data dall'opzione dell'uscita da scuola (o dell'entrata posticipata) che in nessun caso può dare crediti formativi agli studenti.

Si rileva positivamente che la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in una sentenza del marzo 2012³⁶, ha riconosciuto le ore di insegnamento delle attività alternative alla religione cattolica come servizio pre-ruolo valido ai fini della ricostruzione della carriera dei docenti, ampliando così quanto già affermato dalla succitata sentenza del Consiglio di Stato in materia di formazione curricolare. Inoltre, tale riconoscimento favorisce la disponibilità dei docenti a impegnarsi nell'insegnamento di attività alternative all'IRC e allo stesso tempo segnala la necessità e l'importanza di promuovere una più

30 Annuario op. cit., pag. 10.

31 Unione degli atei e degli Agnostici Razionalisti www.uaar.it, Scuola e Costituzione www.scuolaecostituzione.it, Retescuole www.retescuole.net, www.associazione31ottobre.it.

32 Sentenza Tar Lazio 7076/2009 pag. 24.

33 Sentenza Consiglio di Stato n. 2749/10 del 7 maggio 2010.

34 C.M. n. 59, 23 luglio 2010.

35 Nota concordata fra MIUR e Ministero dell'Economia n. 26482/2011 del 7 marzo 2011.

36 Sentenza 4961 del 28.03.2012.



ampia diffusione delle stesse.

Il Gruppo CRC raccomanda pertanto:

1. Al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)** e agli **Uffici Scolastici Regionali (USR)** e **Provinciali (USP)** di porre in essere misure idonee a garantire che tutti i genitori e gli alunni stessi, in particolar modo quelli d'origine straniera, siano messi a conoscenza della facoltà di non avvalersi dell'IRC al momento dell'iscrizione scolastica, attraverso informazioni predisposte anche nelle principali lingue straniere più diffuse;
2. Agli **Uffici Scolastici Provinciali (USP)** di vigilare perché in ogni istituto si realizzino valide attività alternative didattiche che contribuiscano alla formazione culturale e morale dello studente, come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato;
3. Agli **Uffici Scolastici** sia locali che nazionali di effettuare un costante monitoraggio sulle attività alternative all'IRC organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado e sulla partecipazione degli studenti sia all'IRC sia a tali attività.